



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1077 del 24/12/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL NO E ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

**preMESSO che**, in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 69732 del 16/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

**richiamata** la deliberazione n. 213 del 21/03/2023 con la quale era stata approvata la convenzione con ASL NO finì al 31/12/2025 per la messa a disposizione di personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica esperto in Radiodiagnostica, al fine di sopperire alla carenza di personale del profilo di TSRM per la necessità di garantire la gestione dei turni di pronta disponibilità;

**rilevato che** il Direttore della SOC DiPSa, causa il perdurare della carenza di personale del profilo TSRM nonostante le procedure attivate per il reclutamento dello stesso, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 73362 del 30/10/2025 con cui ha chiesto l'attivazione della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

**considerato che**, in esito all'incontro con la Direzione Generale finalizzato alla disamina delle richieste di rinnovo degli atti convenzionali formulate dalle Strutture Aziendali, la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 75499 del 06/11/2025 ha chiesto all'ASL di Novara la disponibilità a rinnovare l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in Radiodiagnostica, alle medesime condizioni previste dal precedente accordo:

- con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore;
- con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

**dato atto che** - al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di convenzionamento, è stata trasmessa anche la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

**preso atto che**, con nota prot. 76071 del 04/12/2025 acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 82933, l'ASL di Novara comunicava la disponibilità a fornire le prestazioni specialistiche richiesta da parte di Tecnici Sanitari di Radiologia



Medica esperti in Radiodiagnostica, approvando il disciplinare di convenzione nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

**dato atto che**, come comunicato dalla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

<b>ESERCIZIO</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<b>GESTORE (nr. e acronimo)</b>	<b>CONTO</b>	<b>EX SUB</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	105	€ 120.000,00

### **PROPONE**

**di rinnovare** la convenzione con l'ASL di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore;

**di dare atto** che la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

**di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

<b>ESERCIZIO</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>	<b>GESTORE (nr. e acronimo)</b>	<b>CONTO</b>	<b>EX SUB</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	105	€ 120.000,00

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**



## DELIBERA

**1) di rinnovare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'ASL di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore;

**2) di dare atto** che la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

**di dare atto**, contestualmente, il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	EX SUB	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST03_DSANITAR	C250490B	105	€ 120.000,00

**3) di dare atto che**, nelle more del perfezionamento della convenzione, eventuali rapporti pregressi saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

**4) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

**5) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017, modificato con delibere n. 65 del 28.01.2020 e n. 555 del 25/06/2025.

**6) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

**CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA  
FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI T.S.R.M. ESPERTI IN  
RADIOLOGICA – ANNO 2026**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale NO di Novara**, con sede in Novara, (NO) Viale Roma  
7 – C.F. e P.I. n. 01522670031, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore  
Generale dott. Angelo Penna, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda  
stessa

**E**

**l'Azienda Sanitaria Locale VCO del Verbano Cusio Ossola** con sede in Omegna (VB)  
Via Mazzini 117, – C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dalla Dott.ssa Vittoria Maria  
Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del  
Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del  
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

L'ASL NO mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di  
Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO  
di Domodossola attività di supporto, per un impegno massimo di 180 ore al mese, con  
attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore.

**ART. 2 – Modalità di svolgimento**

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese  
che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza  
segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il

	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure	
	organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario di lavoro di servizio. Gli accessi dovranno, comunque, risultare debitamente documentati	
	per la successiva rendicontazione.	
	<b>ART. 3 – Corrispettivo</b>	
	Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL NO i seguenti	
	compensi orari:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ora, come da tariffario relativo all'attività del personale di	
	supporto alla Libera Professione;	
	- i relativi costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL NO;	
	- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della	
	prestazione, determinato in 2 (due) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario	
	previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861	
	del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde	
	per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati o, in alternativa, il	
	costo del biglietto ferroviario.	
	<b>ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione</b>	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL NO il rendiconto delle ore di attività rese in	
	applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione fattura da parte dell'ASL NO.	
	<b>ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni</b>	
	La presente convenzione ha durata <b>dal 01/01/2026 al 31/12/2026</b> . È fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo	
	specifico accordo tra le parti contraenti.	
	2	

	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	<b>ART. 6 – Idoneità Sanitaria e Radioprotezione</b>	
	Il personale TSRM deve essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista dall'art. 113,	
	comma 2, lettera a) del D. Lgs. 101/2020 e deve essere sottoposto a sorveglianza fisica a	
	cura delle Aziende Sanitarie di appartenenza ed ospitante, ciascuna per la parte di propria	
	competenza, come di seguito specificato.	
	Pertanto, il personale TSRM ha l'obbligo di attenersi a quanto segue:	
	1. applicare le norme di radioprotezione in vigore;	
	2. non avvalersi di personale ausiliario nell'esecuzione delle immagini radiologiche;	
	3. segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati al Direttore Sanitario dell'ASL VCO.	
	4. Qualora il lavoratore, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a	
	rischi da radiazioni ionizzanti presso le zone Classificate dell'Azienda ove sarà inserito, in	
	ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti	
	concordano quanto segue:	
	a. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione	
	di rischio del Lavoratore in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto	
	ospitante e concordano il vincolo di dose. I vincoli di dose adottati abitualmente dall'ASL	
	NO sono:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria A</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria B</li> </ul>	
	3	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 mSv/anno per i lavoratori/studenti classificati Non Esposti</li> </ul>	
	b. L'Esperto di Radioprotezione dell'ASL VCO provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;	
	c. Il Medico Autorizzato del ASL NO, per i lavoratori classificati come lavoratori	
	"esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti	
	dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale (Libretto	
	personale di radioprotezione, se classificati come Lavoratori Esposti di Categoria A), e a	
	redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato	
	all'ASL VCO;	
	d. L'ASL NO rende edotti i lavoratori relativamente alla informazione e formazione in tema	
	di radioprotezione di cui all'art. 111 D. Lgs 101/2020, fatto salvo l'obbligo dei terzi di	
	informazione specifica sui rischi di cui all'art. 113;	
	e. L'ASL NO provvede a dotare i lavoratori di dosimetri personali, salvo accordi specifici	
	tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza.	
	<b>Art. 7 - Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
	unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
	tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa,	
	l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4,	
	c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al	
	trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente	
	convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in	
	materia di sicurezza nel trattamento dei dati.	
	4	

	<b>ART. 8 – Assicurazione</b>	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio dell'attività presso l'ASL VCO.	
	Rimane in capo all'ASL VCO la copertura assicurativa per il rischio infortuni, compreso quello in itinere.	
	Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.	
	<b>ART. 9 – Codice di comportamento</b>	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'ASL VCO si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	<b>ART. 10 – Controversie</b>	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	<b>ART. 11 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione</b>	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
	5	

[illegible]